

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 68

Magadino, 21 luglio 2014

Risoluzione municipale no. 846

di competenza della Commissione delle Petizioni e della Commissione della Gestione

Approvazione del nuovo Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di approvvigionamento elettrico

Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

per contestualizzare la nuova proposta di Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori di rete, è necessario ripercorrere gli eventi e citare gli atti legislativi relativi alla soppressione della privativa sull'energia elettrica, detenuta dai Comuni fino alla fine dell'anno 2008.

La vecchia privativa sull'energia elettrica (fino al 2008)

Fino al 2008 i Comuni ticinesi potevano monopolizzare la distribuzione di energia elettrica sul loro territorio sia direttamente o dandola in concessione ad aziende distributrici dietro pagamento di un contributo convenzionale, conosciuto come "privativa". Quest'ultima, per i Comuni ticinesi, ammontava globalmente a circa 40 milioni di franchi all'anno che, al Comune di Gambarogno, tramite i due distributori (SES e AMB), permetteva di incassare ca. 1 milione di franchi. Va osservato che quest'importo era già stato decurtato alcuni anni prima nell'ambito del rinnovo delle convenzioni. L'avvento della nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), di fatto, ha aperto "l'era" della liberalizzazione del mercato e il conseguente decadimento delle private.

Le norme giuridiche (dal 2009 al 2013)

A partire dal 2009, tramite emanazione di un decreto legislativo urgente, a titolo di compenso per i mancati introiti dell'ex privativa, i Comuni sono stati autorizzati a prelevare una nuova tassa. In seguito, al decreto è subentrata la nuova Legge cantonale di applicazione sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI), del 30 novembre 2009, entrata in vigore al 1° gennaio 2010.

Il Gran Consiglio, approvando a larghissima maggioranza la predetta legge, ha previsto di applicare una tassa che - fino al 2013 - consentiva ai Comuni di incassare un importo equivalente a quello delle vecchie "privative" e, a partire dal 2014, un importo annuo di circa 35 milioni di franchi tramite una tassa "per l'uso speciale del suolo pubblico". Nel dettaglio, la Legge prevedeva che fino alla fine del 2013, la tassa sull'uso delle reti di distribuzione sarebbe ammontata a 2 cts/kWh, fino a un consumo di 100 MWh e a 1 cts/kWh per un consumo superiore, fino a un massimo di 5 GWh.

La conseguenza diretta per i nostri cittadini, serviti nel comprensorio della Società Elettrica sopracenerina, è stata di pagare negli anni 2009-2013, in aggiunta ai 2 cts/kWh per l'uso del suolo pubblico, anche dei tributi per finanziare le prestazioni contrattuali nell'ordine di 0.5 cts/kWh, quindi un totale di 2.5 cts/kWh.

A partire dal 2014 era prevista una diminuzione da 1 cts/kWh a 0,5 cts/kWh per i grandi consumatori (oltre 100 MWh e fino a un massimo di 5 GWh).

Il ricorso "Ghiringhelli"

Contro l'applicazione della nuova tassa prevista dalla LA-LAEI, il movimento politico "Il Guastafeste" ha inoltrato un ricorso ritenendo che si fosse in presenza di una violazione del diritto federale e delle disposizioni Costituzionali. Secondo il ricorrente, sono i distributori di energia elettrica e non i consumatori finali a utilizzare e occupare il suolo pubblico con le loro infrastrutture (cabine di distribuzione, pali, cavi, ecc), indispensabili per vendere l'elettricità. Inoltre, il ricorrente sosteneva che, con la sua decisione, il parlamento cantonale avesse completamente ignorato gli interessi dei piccoli consumatori, privilegiando quelli dell'industria e dei Comuni, con un'interpretazione ad hoc della Legge federale.

La sentenza del Tribunale federale

Con sentenza del 17 novembre 2011 il Tribunale federale ha annullato la tassa adottata dal Gran Consiglio ticinese con l'approvazione della LA-LAEI, rilevando in sostanza:

- il tributo in esame - percepito per il riconoscimento del diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio su suolo pubblico le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia - è una tassa di natura causale e costituisce la controprestazione per la concessione dell'uso del suolo pubblico accordata al gestore di rete;
- l'incasso della tassa presso i consumatori finali di energia, invece che presso i gestori di rete, è manifestamente insostenibile e quindi arbitrario (art. 9 Cost.);

- il prelievo di questo tributo secondo una tariffa che divide in categorie i consumatori finali e li tassa in modo differenziato e pure digressivo, a seconda della quantità di energia che utilizzano, è pure arbitrario.

Al contrario, per quanto riguarda la norma transitoria di cui all'art. 22 cpv. 3 LA-LAEI, applicabile fino al 31 dicembre 2013, il gravame è dichiarato inammissibile per carenza di motivazione.

Parere giuridico e reazione del Consiglio di Stato ticinese

Per valutare la portata della sentenza del TF sul ricorso "Ghringhelli" e decidere i prossimi passi, il Consiglio di Stato conferisce al prof. Peter Locher - che è in Svizzera uno dei maggiori esperti di diritto fiscale e che è anche giudice supplente presso la Seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale - il mandato di allestire un parere giuridico.

Il Prof Locher, nel suo parere, rileva:

- secondo la LAEI e soprattutto dopo la sua revisione del 23 dicembre 2011, occorre chiaramente distinguere tra distribuzione di energia (reti, infrastruttura) e approvvigionamento elettrico (fornitura di energia elettrica);
- Cantone e Comuni sono competenti nel settore della distribuzione di energia elettrica e possono quindi rilasciare al gestore di rete la concessione di utilizzare in esclusiva il suolo pubblico e di creare e gestire una rete;
- per la citata concessione Cantone e Comuni possono prelevare dal gestore di rete delle tasse di concessione: queste tasse devono però rispettare il principio dell'equivalenza e basarsi in primo luogo su aspetti dell'infrastruttura e sul valore della prestazione accordata;
- risulta quantomeno problematico basarsi sul criterio del consumo di energia per il diritto di utilizzare il suolo pubblico indicando che si potrebbe far capo ad una tassa di concessione modica che rispetti scrupolosamente il principio dell'equivalenza basata sull'infrastruttura, tenendo conto della superficie di suolo pubblico richiesta, della lunghezza della condotta posata sul demanio pubblico, dell'uso durevole o limitato nel tempo e anche dell'utilità che il beneficiario ne trae;
- con la soppressione dei regimi di monopolio sull'approvvigionamento elettrico, a partire dal 2014 il Cantone Ticino non può più finanziarsi in quest'ambito (né finanziare i Comuni) per mezzo di tasse di concessione a carattere fiscale per l'uso speciale del suolo pubblico.

Il messaggio del Consiglio di Stato e la decisione del Gran Consiglio del 4 novembre 2013 per la modifica della LA-LAEI

Sulla scorta del Messaggio governativo no. 6775 del 9 aprile 2013, allestito dal Consiglio di Stato, e del rapporto della Commissione speciale energia, del 22 ottobre 2013, il Gran Consiglio - in data 4 novembre 2013 - approva le modifiche proposte per la Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico, del 23 marzo 2007 e 30 novembre 2009 (LA-LAEI) che prevedono:

- per il Cantone e i Comuni l'incasso di una tassa a carico dei gestori di rete per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali per la posa delle infrastrutture elettriche (art. 14a LA-LAEI);
- per i Comuni la possibilità di sottoscrivere prestazioni contrattuali con i gestori di rete in presenza di un'apposita base legale comunale (art.14b LA-LAEI).

Il fondo energie rinnovabili (FER)

Se già non fosse sufficientemente complicata la materia sulla liberalizzazione energetica, si rammenta che il 1° marzo 2014 sono entrate in vigore le nuove norme della Legge cantonale sull'energia e della Legge istituyente l'Azienda Elettrica ticinese, nonché il Decreto legislativo concernente la definizione del prelievo sulla produzione e sui consumi di energia elettrica, da destinare al finanziamento del fondo cantonale energie rinnovabili (FER). Il fondo è destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della Legge federale sull'energia e delle attività comunali in ambito energetico, adottate dal Gran Consiglio lo scorso 19 dicembre 2013.

Il 29 aprile 2014 il Consiglio di Stato ha conseguentemente adottato il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) che definisce la destinazione dei finanziamenti del Fondo e fissa le condizioni di accesso agli incentivi cantonali e di finanziamento delle attività comunali.

Lo scopo del fondo è di avere a disposizione sufficienti risorse per incentivare sia la costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica, dal fotovoltaico alle microcentrali, sia l'attività comunale nel settore dell'energia.

Il FER, in base al Decreto legislativo, è alimentato, per il periodo 1° gennaio 2014 / 31 dicembre 2017, da un prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale di:

- 0.2 cts/kWh per gli incentivi cantonali previsti dal FER (art. 2 del DL);
- 1.0 cts/kWh per il finanziamento delle attività comunali (art. 3 del DL).

A disposizione dei Comuni ci sono così ca. 20 milioni di franchi annui, grazie ai quali possono essere finanziate le attività dei Comuni,

debitamente documentate, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico. In particolare, per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in proprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili, per l'implementazione di reti intelligenti (smartgrid), per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia elettrica.

Secondo la LEn e il RFER, l'attività dei Comuni deve essere comprovata e verificata. Nei primi due anni di entrata in vigore del FER, gli importi saranno riversati ai Comuni senza l'obbligo di presentare un rapporto delle attività in programma negli ambiti sopra descritti. Entro la fine del secondo anno dovrà essere presentato un consuntivo su quanto svolto e quanto si vuole intraprendere (con una pianificazione sull'arco di più anni degli investimenti previsti), da aggiornare in seguito annualmente. In questo senso il nostro Comune si è già attivato per ottenere il label "Città dell'energia" che, secondo programma, dovremmo ottenere entro la fine dell'anno 2015.

L'importo a disposizione di ogni singolo Comune sarà stabilito sulla base della chiave di riparto di cui all'art. 4 RFER. Sulla scorta di una prima valutazione, non ancora confermata, si stima che il Comune di Gambarogno potrebbe beneficiare di aiuti nella misura di ca. CHF 400'000.00 annui.

Il nuovo Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori di rete

Il Regolamento qui sottoposto per approvazione trova il suo fondamento e la base legale nell'art. 14b LA-LAEI, che prevede per i Comuni la possibilità di sottoscrivere prestazioni contrattuali con i gestori di rete.

Di fatto, con un accordo con SES e AMB, il Comune potrà recuperare - come d'altronde già avveniva in passato - tramite una tassa addebitata ai consumatori finali i costi relativi alla fornitura di energia elettrica, alla gestione, alla manutenzione e agli investimenti sulla rete di illuminazione pubblica.

Gli influssi finanziari per l'utente

Riassumendo, le varie tasse anzi descritte, susseguenti ai vari atti legislativi adottati o da adottare, avranno sui consumatori finali le seguenti conseguenze:

- per la tassa metrica annuale per l'uso delle strade cantonali e comunali (tassa di occupazione del suolo pubblico); 0.8 cts/kWh
- per gli incentivi cantonali previsti dal FER (art. 2 del DL) 0.2 cts/kWh;
- per il finanziamento delle attività comunali previste dal FER (art. 3 del DL) 1.0 cts/kWh;
- per le prestazioni contrattuali con i gestori di rete 0.5 cts/kWh.
- Totale 2.5 cts/kWh

Come si può osservare, il totale delle tasse addossate al consumatore finale, malgrado il Cantone abbia preteso la propria parte per quanto riguarda la tassa metrica annuale, per l'uso delle strade, si attesta sui medesimi livelli del passato ossia, 2.5 cts/kWh.

La fatturazione per gli utenti che si riforniscono sul mercato libero avverrà tramite i due gestori di rete.

Gli influssi finanziari per il Comune di Gambarogno

Fino al 2008

Privativa sull'energia elettrica ca. CHF 1'000'000.00

Dal 2008 al 2013

Norma transitoria in sostituzione della privativa ca. CHF 1'000'000.00

Nel 2014

Tassa metrica annuale a carico dei gestori di rete per l'uso delle strade comunali (art. 10b RLA-LAEI)
CHF 0.80 x 373'443 m² (calcolati dal Geometra) CHF 298'754.00

Acconto Fondo energie rinnovabili (FER), stima CHF 200'000.00

Dal 2015

Tassa metrica annuale a carico dei gestori di rete per l'uso delle strade comunali (art. 10b RLA-LAEI)
CHF 0.80 x 373'443 m² (calcolati dal Geometra) CHF 298'754.00

Acconti 2015 e conguaglio 2014 del Fondo energie rinnovabili (FER), stima CHF 400'000.00

Se approvato il nuovo Regolamento comunale

Prestazioni contrattuali con i gestori delle reti
per la fornitura di energia elettrica e le spese
di gestione, manutenzione e investimento della rete
di illuminazione pubblica, valutazione con 0.6 cts/kWh CHF 250'000.00

Il presente messaggio è stato discusso in data 21 luglio 2014 e approvato dal Municipio con risoluzione no. 846.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. E' approvato il nuovo Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di approvvigionamento elettrico, articolo per articolo e nel suo insieme.
2. Il Regolamento sarà applicabile dopo le pubblicazioni di rito e successiva ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, a partire dal 1° gennaio 2015.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Tiziano Ponti

Il Segretario



Alberto Codioli